





*Regione Autonoma della Sardegna*  
*Assessorato della Difesa dell'Ambiente*  
*Al Direttore Del Servizio Gestione Rifiuti*  
*e Bonifica dei Siti Inquinati*

*Oggetto* : Determinazione n.514/IV del 01.04.2003.

Autorizzazione ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. 22/97 alla gestione di un impianto di deposito preliminare e trattamento di rifiuti speciali.

Società Enel Produzione s.p.a. – Centrale Termoelettrica" Portoscuso" di Portoscuso.

**Modifica ed Integrazione.**

**VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.

**VISTA** la L.R. 7 gennaio 1977, n.1.

**VISTA** la L.R. 13 novembre 1998, n.31.

**VISTA** l'art.21 comma 7° della L. R. 13 novembre 1998, n.31.

**VISTO** il decreto dell'Assessore Regionale degli Affari Generali n.109/P in data 26.07.2001 con il quale al dirigente Dr.ssa Franca Leuzzi sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio Gestione rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati presso la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

**VISTA** la deliberazione del 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'Art.5 del D.P.R. n.915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti.

**VISTO** il D. Lgs. 5 febbraio 1977 n.22.

**RICHIAMATO** l'art.19 del D. Lgs. 5 febbraio 1977, n.22.

**RICHIAMATO** l'art.28 del D. Lgs. 5 febbraio 1977, n.22 che assegna all'Amministrazione Regionale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali.



*Regione Autonoma della Sardegna*

**VISTA** la L.R. 24 aprile 2001, n.6.

**RICHIAMATO** il punto 19 dell'art.6 della L.R. 6/2001.

**VISTA** la L.R. 19 giugno 2001, n.8.

**VISTA** la L.R. 24.01.2002, n.3.

**VISTA** la legge 21 dicembre 2001, n.443.

**RICHIAMATO** il punto 15 dell'art.1 della legge 443/2001.

**VISTA** la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio riguardante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n.2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti".

**VISTO** il D. Lgs. 13 gennaio 2003.

**RICHIAMATO** l'art. 2 del D. Lgs. 36/2003.

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n.24/11 datata 29.07.2003 pubblicata sul BURAS n. 30 in data 09.10.03 in cui sono fissati i criteri, le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D. Lgs. N.22/97 nonché dal D. Lgs. N.36/03.

**VISTO** il D.A.D.A. n.2395 dell'08.10.1998 con il quale la società Enel Produzione s.p.a. - Centrale Termoelettrica" Portoscuso" di Portoscuso è stata autorizzata all'effettuazione del deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. 22/97.

**VISTA** la Determinazione n.514/IV datata 01.04.2003 con la quale la società Enel Produzione s.p.a. - Centrale Termoelettrica" Portoscuso" di Portoscuso, è stata autorizzata ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. 22/97 all'esercizio dell'impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi:

**VISTA** la nota datata 08.02.2002 inviata dalla società Enel Produzione s.p.a. - Unità Business Termoelettrica Sulcis - Portoscuso, pervenuta in data 11.02.2002 e assunta al protocollo in data 14.02.2002 con il n.4126 tendente all'ottenimento della modifica dell'autorizzazione già rilasciata alla Società Enel Produzione s.p.a. - Centrale Termoelettrica" Portoscuso" di Portoscuso con provvedimento regionale n.2395 dell'08.10.98, per la gestione di un Impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi, nei modi e nei termini previsti al punto 15 dell'art.1 della legge 443/2001.

**VISTA** la nota datata 03.04.2003 inviata dalla società Enel Produzione s.p.a. - Unità Business Termoelettrica Sulcis - Portoscuso, pervenuta in data 07.04.2002 e assunta al protocollo in data 17.04.2003 con il n.15536 tendente all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del deposito preliminare di rifiuti speciali, già rilasciata alla Società Enel Produzione s.p.a. - Centrale Termoelettrica" Portoscuso" di Portoscuso con provvedimento regionale n.2395 dell'08.10.98.



*Regione Autonoma della Sardegna*

**VISTA** la nota n.4488 datata 04.02.2003 della Provincia di Cagliari – Assessorato Tutela Ambiente/Ecologia – Unità Gestione Rifiuti con la quale è stata trasmessa la relazione redatta dai tecnici provinciali relativa al sopralluogo effettuato presso l'impianto della Società Enel Produzione s.p.a. – Centrale Termoelettrica "Portoscuso" di Portoscuso, da cui si desume che la stessa Società rispetta le condizioni e le prescrizioni riportate nel provvedimento regionale n.2395 dell'08.10.98 e successive modifiche ed integrazioni.

**PRESO ATTO** che la società Enel Produzione s.p.a. – Unità Business Termoelettrica Sulcis - Portoscuso ha comunicato:

- di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma con il n.904803;
- il Responsabile Tecnico dell'attività è l' Ing. Renato Giardina;
- l'impianto di deposito preliminare dei rifiuti è ubicato in Portoscuso – Z.I. Portovesme.

**CONSIDERATO** che il deposito preliminare è effettuato per le singole tipologie dei rifiuti nei locali al coperto e in aree esterne come di seguito riportato:

**Area 35 / 35 b:** *Serbatoio metallico chiuso in bacino di contenimento – Cod. CER 130208\*;  
contenitori – Cod. CER 160107\* - 130301\* – 150202\*.*

**CONSIDERATO** che il deposito preliminare è funzionale al raggiungimento del quantitativo utile per l'effettuazione delle operazioni di invio dei rifiuti speciali al recupero e/o smaltimento in un impianto autorizzato in Italia .

**CONSIDERATO** che il presente atto lascia impregiudicato l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali che dovessero intervenire.

**CONSIDERATO** che al fine di rendere più semplice l'attività di verifica e controllo da parte degli Enti preposti, si rende necessario che gli impianti di deposito preliminare in esercizio all'interno della CTE Portoscuso siano autorizzati con un unico provvedimento regionale.

**CONSIDERATO** che all'art.1 della Determinazione n.514/IV/2003 per mero errore materiale è stato riportato " ...in comune di Assemini ..." invece di " ...l'insediamento sito in comune di Portoscuso..." "

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Gestione Rifiuti in data 13/10/2003.

**RITENUTO** conseguentemente di poter provvedere alla formalizzazione del relativo provvedimento.

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla modifica e all'integrazione della Determinazione n. 514/IV datata 01.04.2003 e al rinnovo del provvedimento autorizzativo n.2395 del 03.10.1998 al fine di apportare le variazioni necessarie.

**RITENUTO** al fine di facilitare il controllo e le verifiche da parte degli Enti preposti, unificare i provvedimenti succitati .



*Regione Autonoma della Sardegna*

**RITENUTO** di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti.

**PER QUANTO** di competenza in materia di Gestione Rifiuti.

#### **DETERMINA**

**ART.1)** E' modificato l'art.1 della Determinazione n.514/IV datata 01.04.2003 nel seguente modo:

“ La società Enel Produzione s.p.a. – Centrale Termoelettrica” Portoscuso” di Portoscuso, è autorizzata ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. 22/97 all'esercizio dell'impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, così come classificati all'allegato A alla direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio datata 09.04.2002. L'autorizzazione è limitata ai rifiuti speciali riportati nell'allegato “1”, per un quantitativo massimo di tonn. **7,0** in deposito preliminare nelle aree interne l'insediamento sito in comune di Portoscuso secondo la planimetria di cui all'allegato “ A”. I succitati allegati fanno parte integrale e sostanziale della presente determinazione.

Ai sensi della lettera g) dell'art.2 del D. Lgs. 36/2003 i rifiuti in attesa di recupero o trattamento possono rimanere in stoccaggio per un periodo inferiore ai tre anni. Mentre i rifiuti in attesa di smaltimento possono rimanere in stoccaggio per un periodo inferiore ad un anno “.

**ART.2)** Restano invariati i restanti articoli del provvedimento succitato, non espressamente modificati con la presente determinazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Cagliari, li

1 4 04 2003

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
- Dr.ssa Franca LEUZZI-

P.I. M.M./Resp. Sett. R.S. *FL*